



Comunità Collinare “Val Tiglione e dintorni”

Settore Ambiente e Tutela del Territorio

Comune di Vinchio

Piano Regolatore Generale Comunale,

Variante Parziale n. 7, comma 5, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.

adottata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05/02/2018

Procedura di VAS - Fase di Verifica.

DIR. 2001/42/CE - D.Lgs. 3.04.2006 n. 152. – D.Lgs. 4/2008 –

DGR n. 12-8931/2008 – DGR 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977

Relazione dell’organo Tecnico per la VAS



Organo Tecnico per la VAS

*Istituito con deliberazione della Giunta dell’Unione n.7 del 16.01.2017 e
Determinazione Responsabile “Servizio Ambiente e Tutela del territorio” n. 2 del 14/02/2017*

Arch. Gloria Giovanna Barbero

Firmato digitalmente

in data 11/04/2018

INDICE

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3 LA STRUTTURA URBANISTICA COMUNALE VIGENTE

4. ANALISI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

5. ASPETTI PROCEDURALI

6. ANALISI DELLO STATO DELL'ITER AMMINISTRATIVO

7. CONTRIBUTI DI CARATTERE AMBIENTALE

7.1 PROVINCIA DI ASTI – SERVIZIO AMBIENTE - Contributo tecnico Prot. n. 4534 del 23/02/2018

7.2 A.S.L. AT - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA –
Parere Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018

7.3 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO – Parere prot. n. 3304 del 21/03/2018

7.4 PROVINCIA DI ASTI – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –
Parere del 16/03/2018.

8. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

8.1 ASPETTI AMBIENTALI

8.2 ASPETTI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

9. CONSLUSIONI

10. PRESCRIZIONI

11. ALLEGATI

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS – Fase di VERIFICA
DIR. 2001/42/CE - D.Lgs. 3.04.2006 n. 152. – D.Lgs. 4/2008 - DGR n. 12-8931/2008 - DGR 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977
Unione Collinare Val Tigione e Dintorni - Comune di Vinchio – Piano Regolatore Generale Comunale, Variante Parziale n. 7 ai sensi dell’ art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., adottata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05/02/2018.

Relazione dell’Organo Tecnico per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l’esito del lavoro istruttorio svolto dall’Organo Tecnico ai fini dell’espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n. 7, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al Piano Regolatore Generale del Comune di Vinchio, adottata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione 1 del 05/02/2018.

Nell’ambito delle procedure di approvazione della Variante urbanistica viene espletata la Fase di Verifica che si conclude con il provvedimento conclusivo assunto dall’Unione Collinare Val Tigione e dintorni – Settore “Ambiente e Tutela del Territorio”, quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS, individuata, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 7 della l.r. 56/1977 e s.m.i., nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall’applicazione dell’art. 20 della L.R. 40/98 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, disciplinato dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006.

L’Unione Collinare Val Tigione e dintorni – Settore “Ambiente e Tutela del Territorio” svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l’Organo Tecnico istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi costituisce un importante strumento per l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni previste in un piano o programma.

La procedura di valutazione dei probabili effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e programmi, è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004.

La norma di recepimento da parte dello Stato italiano è il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Parte II.

In Regione Piemonte, in attesa dell’adeguamento dell’ordinamento regionale alla norma nazionale, trova applicazione l’art. 20 della l.r. 40/1998, in quanto coerente con la Direttiva 2001/42/CE. Inoltre, al fine

di garantire la compatibilità di tale norma con l'atto statale di recepimento, la Regione ha emanato, quali atti di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS:

- la DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 “D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, il cui Allegato I “Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica” è il riferimento per tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS, mentre l'Allegato II è stato abrogato dalla DGR n. 25-2977 del 29/02/2016;
- la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”: l'Allegato I contiene indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e urbanistica e l'Allegato II fornisce indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici esecutivi.

La verifica di assoggettabilità si rende necessaria nei casi in cui il piano non sia escluso per legge dal processo di VAS. La finalità della fase di verifica, che costituisce parte integrante del processo di valutazione ambientale strategica, è quella di determinare se l'attuazione della Variante possa produrre effetti significativi sull'ambiente e di stabilire di conseguenza la necessità di procedere, o meno, alla fase di valutazione.

Per la definizione degli aspetti ambientali il Documento Tecnico deve fornire e documentare, con la massima chiarezza e con un livello di approfondimento proporzionale ai possibili effetti ambientali derivanti dall'attuazione della Variante (secondo il principio generale di adeguatezza, articolo 13, comma 4 del d.lgs 152/2006), gli elementi che consentano all'autorità competente (struttura VAS) di valutare:

- le analisi svolte per la verifica della sussistenza di effetti ambientali significativi;
- le risposte fornite alle problematiche ambientali individuate con il percorso progettuale definito, con l'individuazione delle eventuali mitigazioni e compensazioni, senza necessità di eseguire ulteriori valutazioni.

3. LA STRUTTURA URBANISTICA COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Vinchio è dotato di:

- ✓ PRGC approvato con D.G.R. n. 148-13412 in data 09/03/1992;
- ✓ Variante parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 11 in data 15/06/1998;
- ✓ Variante parziale n. 2 approvata con D.C.C. n. 16 in data 26/06/2000;
- ✓ Variante parziale n. 3 approvata con D.C.C. n. 42 in data 28/12/2004;
- ✓ Variante parziale n. 4 approvata con D.C.C. n. 09 in data 15/03/2006;
- ✓ Variante parziale n. 5 approvata con D.C.C. n. 22 in data 28/06/2006;
- ✓ Variante parziale n. 6 approvata con D.C.C. n. 07 in data 09/04/2010;
- ✓ Variante strutturale approvata con D.C.C. n. 29 in data 14/11/2013.

4. ANALISI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

La settima variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Vinchio, soddisfacendo le condizioni di cui al comma 2 e al comma 5, art. 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015, è da considerarsi come variante parziale e come tale da approvarsi secondo le procedure fissate al comma 7, art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.

La variante parziale in esame ha quale oggetto i seguenti argomenti:


1. introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per l'area per attrezzature sociali di interesse comune IC2, contenente un immobile di proprietà del Comune di Vinchio attualmente in comodato all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano;
2. modifica alla definizione di “ristrutturazione edilizia” riportata nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione.

1. Introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per l'area per attrezzature sociali di interesse comune IC2.

Relativamente al primo punto, l'area in oggetto è localizzata in via Fratel Teodoro, 9, e classificata ai sensi del PRGC vigente come *area per attrezzature sociali di interesse comune IC2*, normata dall'articolo 18 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Tale area ricade altresì:

- all'interno della Core zone del Sito Unesco “*Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato*”;
- in classe II a di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- in classe III “*Aree di tipo misto*” del piano di Classificazione acustica comunale – “*aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*”;



Estratto del P.R.G.C. vigente

All'interno di tale area è localizzato un immobile di proprietà del Comune di Vinchio attualmente in comodato all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano.

Al fine di permettere l'uso dell'esistente struttura quale ostello per la gioventù, la variante prevede l'introduzione all'art. 18 – “AREE DESTINATE A SERVIZIO PUBBLICO – SP” del seguente comma 3:

“In particolare, nell'area identificata con il simbolo IC2 contenente un immobile di proprietà del Comune di Vinchio attualmente in comodato all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, è ammessa la destinazione d'uso turistico-ricettiva.”

2. Modifica alla definizione di “ristrutturazione edilizia” riportata nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione.

Le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC riportano, agli artt. 8 e 8.e, definizioni di “ristrutturazione edilizia” non coerenti con l'attuale normativa, suddividendo la stessa in ristrutturazione di tipo a e di tipo b secondo la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/84, ormai desueta.

Le modifiche previste in variante sono finalizzate al chiarimento della definizione urbanistica di “ristrutturazione edilizia”.

5. ASPETTI PROCEDURALI

La formazione e l’approvazione di una variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale è normata a livello regionale dalla Legge Regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i. che, all’articolo 17, definisce le relative procedure anche in relazione allo svolgimento delle fasi della Valutazione Ambientale Strategica ed, in particolare, al comma 11, recita : *Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.*”

In merito la Regione, prima con la DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 e successivamente con DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”, ha fornito indirizzi specifici per la pianificazione territoriale e urbanistica e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici, degli strumenti urbanistici esecutivi secondo quanto riportato nell’*Allegato 1 – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS.*

In particolare all’Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, sono definiti puntualmente gli iter procedurali del procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, prevedendo due diverse possibilità : “*in maniera contestuale*” ovvero “*in sequenza*”.

Nello specifico, nello schema riportato nella tabella j.1 di cui all’Allegato 1 della citata DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, è definito puntualmente l’iter procedurale del procedimento integrato “in maniera contestuale” per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS e pubblicazione, iter adottato per la variante in esame.

L’Unione Collinare Val Tiglione Dintorni, con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n 35 del 21/12/2015 ha attivato, a partire dal 1 gennaio 2016, la gestione associata della funzione relativa alla “*Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale*” per i seguenti comuni facenti parte dell’ Unione: Agliano Terme, Azzano D’Asti, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Mombercelli, Rocca d’Arazzo, San Marzano Oliveto e Vinchio, assumendo pertanto il ruolo di autorità procedente, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 1.2 lett. a) della citata DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, che recita: “*Autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (ad es. la Regione per i piani territoriali e paesaggistici, la Città metropolitana per il piano di coordinamento metropolitano, la Provincia per i piani di coordinamento provinciale, il comune o le forme associative che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica per i piani regolatori comunali e le loro varianti o per gli strumenti urbanistici esecutivi e le loro varianti)*”.

Con la medesima Deliberazione di Consiglio dell’Unione n 35 del 21/12/2015 l’Unione Collinare Val Tiglione Dintorni ha inoltre attivato, a partire dal 1 gennaio 2016, il servizio associato “*Ambiente e Tutela del Territorio*”, assumendo pertanto, per tutti i comuni dell’Unione, anche il ruolo di autorità competente che, ai sensi di quanto specificato al paragrafo 1.2 lett. b) della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, “è

individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”.

Infine, con deliberazione della Giunta dell'Unione numero 37 in data 24/7/2017, La Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni ha approvato le indicazioni operative relative alle varianti ai piani regolatori dei Comuni aderenti che stabiliscono che il comune interessato dalla variante provveda ad approvare:

- l'avvio della procedura di variante al PRG, tramite deliberazione da parte della giunta comunale, con indicazione dell'oggetto della stessa e della disponibilità dei fondi occorrenti in bilancio con impegno al trasferimento degli stessi all'Unione;
- la presa d'atto, tramite apposita deliberazione da parte del consiglio comunale, del Progetto Preliminare di variante che verrà sottoposto all'adozione del Consiglio dell'Unione.

6. ANALISI DELLO STATO DELL'ITER AMMINISTRATIVO

Il comune di Vinchio con D.C.C. n. 22 in data 21/12/2015 ha aderito alla Convenzione per la Gestione Associata del *Servizio di Pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito Comunale e di partecipazione alla Pianificazione Territoriale di livello sovracomunale* in esecuzione dell'art. 2 dello Statuto dell'Unione di Comuni denominata "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni", conferendo conseguentemente alla stessa il ruolo di *Autorità procedente* nell'ambito delle procedure di pianificazione.

L'Unione, per quanto precedentemente esposto al punto 5, svolge altresì, per il comune di Vinchio, il ruolo di *Autorità competente* attraverso la propria struttura "*Servizio Ambiente e Tutela del Territorio*", istituita con la citata D.C. n. 35/2015.

Il comune di Vinchio, con D.G.C. n. 43 in data 05/12/2017, ha approvato l'avvio delle procedure per la redazione della variante parziale numero 7 al P.R.G.C. e, con successiva D.C.C. n. 38 in data 27/12/2017, ha deliberato la presa d'atto del Progetto Preliminare della stessa.

Con successiva Deliberazione di Consiglio dell'Unione 1 del 05/02/2018 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al Piano Regolatore Generale del Comune di Vinchio, con ricorso al procedimento integrato "in maniera contestuale" per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG e la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS e pubblicazione, secondo l'iter procedurale previsto dallo schema riportato nella tabella j.1 di cui all'Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25- 2977, comprensivo del documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S..

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. in data 09/02/2018 la deliberazione di adozione della Variante, l'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento, comprensiva del documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S, sono stati pubblicati sul sito informatico dell'Unione per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque poteva prenderne visione e presentare, entro i successivi quindici giorni, osservazioni nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante ed ai fini della VAS, nonché esposto in pubblica visione.

Ai fini dell'espletamento della Fase di Verifica di assoggettabilità a VAS il procedimento è stato attivato con l'invio di specifica comunicazione da parte dell'Autorità procedente che, con nota prot. n. 651 in data 13/02/2018, ha inviato il progetto preliminare della variante parziale e il *Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*, ai seguenti soggetti con competenza in materia ambientale per la formulazione dei relativi contributi:

- *Provincia di Asti - Servizio Ambiente*
- *ARPA - Dipartimento di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est)*

- *A.S.L. AT – Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica*
- *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo.*

Contestualmente la variante parziale e il documento di verifica sono stato trasmessi alla *Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale* per la formulazione del parere di competenza.

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS non è pervenuto da parte del pubblico alcun ulteriore contributo e/o osservazione.

Alla data odierna sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti con competenza ambientale:

- *Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Contributo tecnico Prot. n. 4534 del 23/02/2018, registrato al protocollo 524 del Comune di Vinchio in data 26/02/2018 e trasmesso all'Unione in data 29/02/2018;*
- *A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Parere Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018;*
- *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo - Parere prot. n. 3304 del 21/03/2018 registrato al numero 1220 di protocollo in data 22/03/2018.*

E' inoltre pervenuto il seguente parere della Provincia:

- *Provincia di Asti – Area Pianificazione Territoriale Edilizia e Patrimonio, Trasporti e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale – Parere del 16/03/2018 trasmesso con nota prot. nr. 8186 del 10/04/2018 al Comune di Vinchio e registrato all'Unione Collinare Val Tiglione in data 10/04/2018 al numero 1517 di protocollo.*

Si rileva infine che non è pervenuto, alla data odierna, alcun contributo da parte dell' *ARPA - Dipartimento di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est)*, decorrendo pertanto il termine previsto di trenta giorni per l'invio dei pareri da parte dei soggetti con competenza ambientale, a far data dal 13/02/2018, in cui la richiesta di parere venne trasmessa all'Ente tramite posta elettronica certificata.

7. CONTRIBUTI DI CARATTERE AMBIENTALE

I contributi pervenuti dei soggetti con competenza ambientale vengono allegati integralmente quale parte integrante del presente documento.

Prima di effettuare un'analisi puntuale degli stessi ed, al fine di verificare l'esatta consistenza delle criticità e delle eventuali problematiche di carattere ambientale in relazione allo specifico oggetto della Variante, se ne illustrano di seguito sinteticamente i contenuti e le considerazioni conclusive.

1. Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Contributo tecnico Prot. n. 4534 del 23/02/2018, registrato al protocollo 524 del Comune di Vinchio in data 26/02/2018 e trasmesso all'Unione in data 29/02/2018:

“Oggetto: Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – VAS – ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.sm. ed ii. ed art. 20 L.R. 40/98 ss.mm. ed ii., relativa al progetto di Variante Parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015.

Contributo in merito alla Relazione Tecnica per l'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, connesso alla procedura di verifica di assoggettamento della suddetta proposta di variante al Piano alla fase di valutazione ambientale strategica.

(Omissis). Gli interventi attivabili con le due proposte non modificano in modo significativo gli effetti sulle componenti ambientali presenti.

Inoltre il Documento Tecnico contiene gli elementi essenziali di cui ai contenuti dell'allegato I del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e, nella sua parte finale, ne evidenzia le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce dei contenuti della proposta in oggetto, valutata complessivamente, interessante una porzione di territorio limitata in termini di estensione, ricadente in zona già urbanizzata e sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, dall'esame dei dati in possesso dell'Ente scrivente, considerati i documenti di verifica, nonché gli aspetti ambientali sopracitati, in relazione ai contenuti della D.G.R. n. 12 - 8.931 del 09.06.08 e 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, dei comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicati sui BUR n. 51 del 18.12.2008 e n. 51 del 24.12.2009, appare non necessario assoggettare la proposta di PEC in questione al processo di VAS. (Omissis).”

2. A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Parere Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018:

“Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 7 al vigente P.R.G. del Comune di Vinchio. Istruttoria igienico-sanitaria.

(Omissis), esaminata la documentazione allegata si ritiene, per quanto di competenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica, che la Variante non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica.

Note e prescrizioni:

- Norme tecniche di attuazione – Art. 19 – I) Area di rispetto cimiteriale: Occorre cassare il testo “...sono consentiti l'ampliamento...omissis...5 agosto 1978, 457” sostituendolo con quanto disposto ai commi 6 ter, 6 quater e 13 dell'art. 27, della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Il giudizio di compatibilità della Variante con l'esigenza di tutela della salute pubblica rimane comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle problematiche di tipo ambientale.”

3. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo - Parere prot. n. 3304 del 21/03/2018 registrato al numero 1220 di protocollo in data 22/03/2018

“(Omissis). Ritiene inoltre che tale variante non debba essere assoggettata al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in aderenza al D.Lgs. n. 152/2006 Parte II, in quanto non comprende previsioni insediative. Per quanto riguarda l'iter complessivo di approvazione del PRGC si rimane in attesa delle successive fasi e della verifica di coerenza con il PPR.”

Si riportano infine a seguire le considerazioni esposte nel contributo della Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.

4. Provincia di Asti – Area Pianificazione Territoriale Edilizia e Patrimonio, Trasporti e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale – Parere del 16/03/2018 trasmesso con nota prot. n. 8186 del 10/04/2018 al Comune di Vinchio e registrato all'Unione Collinare Val Tiglione in data 10/04/2018 al numero 1517 di protocollo:

“(Omissis). Ai fini della compatibilità della variante urbanistica con i Sistemi del Piano Territoriale Provinciale si esprime quanto segue:

- ❖ con riferimento all'introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per un'area di proprietà comunale:
 - L'attuazione dell'area dovrà essere finalizzata a svolgere una funzione di pubblica utilità anche se eventualmente gestita privatamente; in quest'ultimo caso sarà necessaria la stipula obbligatoria di una convenzione/accordo tra l'ente pubblico e il soggetto privato; non potranno essere ammesse attività commerciali o turistico ricettive autonome o non correlate alla funzione di servizio pubblico.
 - la progettazione architettonica di eventuali interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale con i volumi edilizi preesistenti.
- ❖ Con riferimento all'aggiornamento della definizione di “ristrutturazione edilizia” riportata nelle vigenti norme di attuazione, dato atto che le modifiche risultano conformi ai contenuti di cui all'art. 3 lett. d) del DPR n. 380/2001, si

precisa tuttavia che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 "Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24."

Il Comune, ai fini della compatibilità della variante al PTP (facendo esclusivo riferimento all'oggetto della variante), in sede di approvazione definitiva, dovrà provvedere a quanto sopra indicato, esplicitando all'interno della Relazione Illustrativa le risultanze rispetto alle verifiche effettuate, evidenziando le modifiche apportate.

(Omissis)...

Si dichiara che la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Vinchio adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 05/02/2018: (omissis) è compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati a condizione che la medesima sia integrata, in sede di approvazione definitiva, con i contenuti di cui alla "Verifica di compatibilità della variante parziale rispetto al PTP". Delle risultanze di quanto sopra richiesto, esplicitate all'interno degli elaborati di approvazione definitiva, si dovrà fornire puntuale riscontro all'interno della Delibera di approvazione definitiva della Variante da parte del Consiglio Comunale.

8. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

8.1 Aspetti Ambientali

Le proposte previste nella variante parziale in esame, dettagliate al Punto 4 della presente Relazione, relative all' introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per l'area per attrezzature sociali di interesse comune IC2 ed alla modifica alla definizione di "ristrutturazione edilizia" riportata nelle N.T.A., vengono analizzate dal punto di vista degli effetti sulle componenti ambientali nel *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a Vas*.

Il *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a Vas* analizza in maniera puntuale il territorio oggetto di intervento e valuta i possibili effetti e ricadute ambientali derivanti dalle previsioni proposte dalla variante rilevando tutte le informazioni necessarie per valutare la compatibilità ambientale della stessa, rispondenti a quanto indicato dall'Allegato I del d.lgs. 152/2006 ed alle più recenti indicazioni fornite dalla Regione Piemonte con D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977.

Al fine di fornire i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della proposta di variante, viene analizzato il contesto ambientale interessato, con particolare riferimento alla pluralità dei sistemi ambientali, analizzando e valutando gli impatti dovuti alla "capacità del piano" sulle varie componenti ambientali.

Il "quadro sinottico degli effetti della variante", contenuto nel *Documento Tecnico di Verifica*, evidenzia un "effetto nullo" o "positivo" su tutte le componenti ambientali analizzate.

Le modifiche introdotte dalla variante, con particolare riferimento all' introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per l'area per attrezzature sociali di interesse comune IC2, non contrastano inoltre con le linee fondamentali del Piano di classificazione Acustica, in base al quale l'area in oggetto ricade in classe III "Aree di tipo misto", ovvero "aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici".

Dalle analisi effettuate è pertanto possibile rilevare che gli interventi attivabili con le due proposte non modificano in modo significativo gli effetti sulle componenti ambientali presenti.

8.2 Aspetti Territoriali e Paesaggistici

Il *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a Vas* valuta inoltre la compatibilità della Variante con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle scale territoriali regionale e provinciale, volta

all'individuazione di eventuali discrepanze fra orientamenti di programmazione strategica e di tutela ambientale ai vari livelli di governo del territorio.

Dalle analisi effettuate è possibile rilevare che gli obiettivi e le scelte della Variante non sono in contrasto con le norme dei seguenti Piani:

- il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- il Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con D.C.R. n. 384-28589 del 5 ottobre 2004.

In merito alla compatibilità della Variante con il Piano Territoriale Provinciale, si ritiene di segnalare che la *Provincia di Asti – Servizio Pianificazione*, si è espressa a riguardo (Parere del 16/03/2018 riportato per estratto al punto 7 ed allegato integralmente al punto 11) indicando alcune prescrizioni che dovranno essere recepite in fase di approvazione ed esplicitate all'interno degli elaborati definitivi, fornendone puntuale riscontro all'interno della Delibera di approvazione definitiva della Variante.

E' inoltre da rilevare che il Comune di Vinchio ricade interamente all'interno del Sito Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato". Il sito è di tipo seriale, ovvero costituito da sei aree (chiamate 'componenti') articolate all'interno dei confini delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo e di ventinove Comuni, per un'estensione complessiva pari a 10.789 ettari. Nel loro insieme le zone selezionate rappresentano la qualità eccezionale del paesaggio vitivinicolo piemontese e della sua profonda e viva cultura del vino.

E' stata inoltre definita un'ampia area tampone di circa 76.000 ettari (detta buffer zone) che racchiude le sei componenti e coinvolge oltre 100 territori comunali. Essa ha lo scopo di garantire una maggiore protezione del sito candidato e permette di dare continuità al paesaggio delle singole aree di eccellenza, alla luce delle strette relazioni di natura paesaggistico-visuale e storico-culturale che intercorrono tra di esse garantendo una maggiore protezione del sito.

Il territorio del Comune di Vinchio ricade in parte all'interno della Core Zone della Componente n. 4 "*Nizza Monferrato e il Barbera*" e ed in parte all'interno della contigua "Buffer Zone", normativamente regolamentate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 34-6436 del 30.09.2013.

Al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione di questo territorio la Regione Piemonte, con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, ha approvato le "*Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato*" con l'obiettivo di contemperare le esigenze di conservazione con quelle di sviluppo sostenibile e promozione del territorio del sito e della sua area di protezione.

Sino all'adozione del piano regolatore in adeguamento alle Linee guida, le modifiche introdotte alla legge regionale 32/2008, dall'art 28 della LR 26/2015 e dall'art. 22 della LR 28/2015, hanno esteso la competenza delle commissioni locali per il paesaggio anche all'esame dei progetti di interventi modificativi dello stato dei luoghi ricadenti nell'area del sito e della sua buffer zone, ancorché non vincolate, al fine di garantire la qualità progettuale e la coerenza con il contesto paesaggistico, nelle more degli studi paesaggistici richiesti dalle Linee guida e della loro adozione e recepimento all'interno della variante al piano regolatore di adeguamento.

Infine, dall'analisi dei contributi pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, riportati per estratto al precedente punto 7, non si rilevano particolari criticità ambientali, intese come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica, tali da rendere necessario lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che gli interventi vengano attuati nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri allegati.

In particolare l'*A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica* condiziona il proprio *Parere relativo alla Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018*, al rispetto delle seguenti *note e prescrizioni*:

- *“Norme tecniche di attuazione – Art. 19 – I) Area di rispetto cimiteriale: Occorre cassare il testo “...sono consentiti l’ampliamento...omissis...5 agosto 1978, 457” sostituendolo con quanto disposto ai commi 6 ter, 6 quater e 13 dell’art. 27, della L.R. 56/77 e s.m.i.*
- *Il giudizio di compatibilità della Variante con l’esigenza di tutela della salute pubblica rimane comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle problematiche di tipo ambientale.”*

Pertanto, considerate le finalità, le motivazioni e le indicazioni normative proposte, ed analizzati i contributi pervenuti dai soggetti con competenza ambientale, si ritiene che le modifiche previste nella presente variante siano in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, per cui gli impatti, descritti nel *Documento tecnico di verifica di assoggettabilità*, siano di entità talmente ridotta da essere considerati non significativi sull’ambiente.

Gli impatti non significativi e gli impatti residui, potranno essere valutati e mitigati nell’ambito degli eventuali singoli procedimenti autorizzativi conseguenti alla presente variante, nel rispetto delle disposizioni sopracitate.

9 CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto ed analizzati i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, allegati al presente documento quale parte integrante, vista la documentazione tecnica e progettuale a corredo della Variante, **non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006, come successivamente modificato dal D.Lgs. 4/2008, a condizione che vengano rispettate e recepite le prescrizioni riportate nei contributi dei soggetti con competenza ambientale di seguito riportate.**

Tali prescrizioni dovranno inoltre essere espressamente inserite nel provvedimento di esclusione da parte dell’autorità competente e dovrà essere dato atto del loro recepimento nella Deliberazione di approvazione del Piano a cura dell’Autorità procedente.

10. PRESCRIZIONI:

(da Parere A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018):

1. *“Norme tecniche di attuazione – Art. 19 – I) Area di rispetto cimiteriale: Occorre cassare il testo “...sono consentiti l’ampliamento...omissis...5 agosto 1978, 457” sostituendolo con quanto disposto ai commi 6 ter, 6 quater e 13 dell’art. 27, della L.R. 56/77 e s.m.i.*

Si segnala, in merito alla compatibilità della Variante con il Piano Territoriale Provinciale, che la Provincia di Asti – Servizio Pianificazione, si è espressa, con proprio Parere del 16/03/2018 (allegato alla presente relazione), indicando alcune prescrizioni che dovranno essere recepite in fase di approvazione ed esplicitate all’interno degli elaborati di approvazione definitiva, fornendone puntuale riscontro all’interno della Delibera di approvazione definitiva della Variante.

Si precisa infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art 12, c 5 del D.lgs. 152/2006 e dalla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito dell’amministrazione competente.

Il provvedimento è inoltre trasmesso all’autorità procedente ed ai soggetti con competenza ambientale consultati.



Comunità Collinare “Val Tiglione e dintorni”

Settore Ambiente e Tutela del Territorio

***Comune di Vinchio
Piano Regolatore Generale Comunale,
Variante Parziale n. 7, comma 5, art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.
adottata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 1 del 05/02/2018***

***Procedura di VAS - Fase di Verifica.
DIR. 2001/42/CE - D.Lgs. 3.04.2006 n. 152. – D.Lgs. 4/2008 –
DGR n. 12-8931/2008 – DGR 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977***

11. Allegati alla Relazione dell’organo Tecnico per la VAS

Contributi degli Enti con competenza ambientale

- 1. Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Contributo tecnico Prot. n. 4534 del 23/02/2018, registrato al protocollo 524 del Comune di Vinchio in data 26/02/2018 e trasmesso all’Unione in data 29/02/2018;*
- 2. A.S.L. AT - Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - Parere Pratica SISP Codice n. 00062/2018 del 14/02/2018, registrato al numero 885 di protocollo in data 28/02/2018;*
- 3. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo - Parere prot. n. 3304 del 21/03/2018 registrato al numero 1220 di protocollo in data 22/03/2018.*

Si allega inoltre il seguente parere:

- 4. Provincia di Asti - Area Pianificazione Territoriale Edilizia e Patrimonio, Trasporti e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale - Parere del 16/03/2018 trasmesso con nota prot. n. 8186 del 10/04/2018 al Comune di Vinchio e registrato all’Unione Collinare Val Tiglione in data 10/04/2018 al numero 1517 di protocollo.*



Servizio Ambiente

Trasmessa esclusivamente via P.E.C.

Asti, lì
Prot. n.

Spett.le
COMUNE di VINCHIO (AT)

Oggetto: Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS - ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.sm. ed ii. ed art. 20 L.R. 40/98 ss.mm. ed ii., relativa al progetto di Variante Parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015.

Contributo in merito alla Relazione Tecnica per l'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, connesso alla procedura di verifica di assoggettamento della suddetta proposta di variante al Piano alla fase di valutazione ambientale strategica.

La presente nota rappresenta il contributo del Servizio Ambiente della Provincia di Asti, in merito alla fase di verifica di assoggettamento della proposta di Variante Parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale, in applicazione delle disposizioni stabilite dalle D.G.R. n. 12-8.931 del 09.06.2008 e 29 Febbraio 2016, n. 25-2.977, dei comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicati sui BUR n. 51 del 18.12.2008 e n. 51 del 24.12.2009.

La Provincia - Servizio Ambiente - rientra tra le Autorità con competenze ambientali, da consultare nell'ambito della fase di formazione dello strumento urbanistico esecutivo.

Il Comune di Vinchio (AT) ha inviato la relazione tecnica per l'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, connessa alla proposta di variante di cui all'oggetto, con nota prot. n. 651 del 13.02.2018, chiedendo un parere in merito.

I contenuti della Relazione riguardano:

1. introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per l'area per attrezzature sociali di interesse comune IC2 contenente un immobile di proprietà del Comune di Vinchio, attualmente in comodato all'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano;
2. modifica alla definizione di "ristrutturazione edilizia" riportata nelle vigenti Norme Tecniche di Attuazione.

Gli interventi attivabili con le due proposte non modificano in modo significativo gli effetti sulle componenti ambientali presenti.

Inoltre il Documento Tecnico contiene gli elementi essenziali di cui ai contenuti dell'allegato I del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e, nella sua parte finale, ne evidenzia le conclusioni.

Conseguentemente, alla luce dei contenuti della proposta in oggetto, valutata complessivamente, interessante una porzione di territorio limitata in termini di estensione, ricadente in zona già urbanizzata e sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, dall'esame dei dati in possesso dell'Ente scrivente, considerati i documenti di verifica, nonché gli aspetti ambientali sopracitati, in relazione ai contenuti della D.G.R. n. 12 - 8.931 del 09.06.08 e 29 Febbraio 2016, n. 25-2977, dei comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicati sui BUR n. 51 del 18.12.2008 e n. 51 del 24.12.2009, appare non necessario assoggettare la proposta di PEC in questione al processo di VAS.

Si ricorda la necessità che il Comune interessato trasmetta infine le determinazioni assunte dall'Organo Tecnico comunale in materia di VAS.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(Angelo Marengo)

[firmato digitalmente*]

Firmato digitalmente da: Angelo Marengo

Organizzazione: Provincia di Asti

Motivo: dirigente Provincia di Asti

Luogo: Asti

Data: 23/02/2018 13:18:52

C:AREA PROGETTUALE/VAS/VAS 2018/VAS VINCHIO VARIANTE 7/MA_RA_VM_ parere VAS

**il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata nelle forme di legge - da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Riferimenti Pratica SISP
Codice n. **00062/2018**
Data **14/02/2018**

Al Responsabile del
Servizio Pianificazione Territoriale
dell'Unione di Comuni
"Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni"
pianificazione.valtiglione@legalmail.it

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 7 al vigente P.R.G. del Comune di Vinchio.
Istruttoria igienico-sanitaria.

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 651 del 13/02/18, pervenuta a questa Struttura in data 14/02/18 (ns. prot. n. 8151), esaminata la documentazione allegata si ritiene, per quanto di competenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica, che la Variante non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica.

Note e prescrizioni:

- Norme tecniche di attuazione – Art. 19 – I) Area di rispetto cimiteriale:
Occorre cassare il testo "...sono consentiti l'ampliamento...omissis...5 agosto 1978, 457" sostituendolo con quanto disposto ai commi 6 ter, 6 quater e 13 dell'art. 27, della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Il giudizio di compatibilità della Variante con l'esigenza di tutela della salute pubblica rimane comunque subordinato al parere favorevole degli Enti preposti alla valutazione delle problematiche di tipo ambientale.

Distinti saluti.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Allegro)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/05 e s.m.i.)

GA/ga



*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

Torino, 21 MAR 2018

A: Comunità collinare Val Tiglione e dintorni

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO**

LETTERA INVIATA SOLO TRAMITE FAX AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 6, DPR 445/2000,
E TRAMITE E-MAIL PER LA P.A., AI SENSI DELLA L. 98/2013. SOSTITUISCE L'ORIGINALE

PROT. N. 3304	CL. 34.10.04/9.1	ALL. NO
(DA CITARE IN RISPOSTA)		
Risposta al foglio prot. 00441 del 15/01/2018		
AMBITO:	TUTELA	
SETTORE:	PAESAGGISTICO	
DATA DI ARRIVO:	19/02/2018	
PROTOCOLLO ENTRATA:	n. 2136 del 21/02/2018	
DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO:	Interventi su PRGC (L.R. 56/1977 s.m.i.(PRGC))	
TIPOLOGIA ATTO:	Osservazioni e comunicazioni	
DESCRIZIONE:	VINCHIO (AT) Adozione del progetto preliminare di variante parziale al PRGC (Variante n. 7) Parere sulla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. Vs. prot. 651 del 19/02/2018	
DESTINATARIO:	PUBBLICO	
NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE:	Comunità collinare Val Tiglione e dintorni	
RICHIEDENTE:	id.	

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio, per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Comunità collinare Val Tiglione e dintorni, per una Variante parziale di P.R.G.C.;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ricorda che in data 20 ottobre 2017 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1) la **D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte**, efficace dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul bollettino ufficiale regionale.

Si richiede all'Amministrazione comunale di verificare che i contenuti dello strumento urbanistico rispettino le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale contenute nelle norme di attuazione. Nelle more dell'adeguamento, infatti, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, dovrà rispettare le disposizioni immediatamente prevalenti ed essere coerente con direttive e indirizzi del PPR. Si invita pertanto codesto Comune a verificare puntualmente le normative della versione approvata del PPR, al fine di completare correttamente l'iter della variante in oggetto.

Ritiene inoltre che tale variante non debba essere assoggettata al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, in aderenza al D.Lgs. n. 152/2006 Parte II, in quanto non comprende previsioni insediative. Per quanto riguarda l'iter complessivo di approvazione del PRGC si rimane in attesa delle successive fasi e della verifica della coerenza con il PPR.

L'Incaricato dell'Istruttoria Arch. *Cristina Lucca*

IL SOPRINTENDENTE

Egle Micheletto

*** La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino**

SEDE OPERATIVA: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino - **SEDE LEGALE:** Cittadella - Via Pavia, 2 - 15121 Alessandria
<http://www.sabap-al.beniculturali.it> Email: sabap-al@beniculturali.it Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
 Tel. +39.011.195244 - Fax +39.011.5213145 - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N



PROVINCIA DI ASTI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EDILIZIA E PATRIMONIO,
TRASPORTI E AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale

Asti, li 16/03/2018

Al Presidente della Provincia di Asti
SEDE

PARERE IN MERITO AL PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'
VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI VINCHIO
di cui all' art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.

STRUMENTO URBANISTICO	: P.R.G.C. Variante Strutturale approvata con D.C.C. n. 29 del 14/11/2013
ADOZIONE	: Delibera C.U. n. 1 del 05/02/2018
DATA RICEZIONE :	: 14/02/2018

Alla luce delle nuove disposizioni in materia di urbanistica, il procedimento in oggetto si inserisce tra quelli disciplinati dalla L.R. 56/77 e s.m.i., all'art. 17 commi 5, 6 e 7. La Provincia si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS.

Il Piano Territoriale Provinciale, redatto ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.reg. 56/77 e dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs.267/2000, e' stato adottato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 47517 del 08.07.2002 e approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 384-28589 del 05/10/2004; la sua entrata in vigore è avvenuta il giorno 28/10/2004 con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43.

La verifica dei contenuti della variante viene di norma operata mediante la sovrapposizione delle aree oggetto di modifica alle tavole di rappresentazione del Piano Territoriale Provinciale; in questo modo vengono individuate le componenti del PTP interessate.

Successivamente, si considerano le determinazioni indicate all'interno delle Norme di Attuazione del PTP, relative a ciascuna componente individuata che sono così classificate (art. 4 delle N.d.A.):

- a) prescrizioni immediatamente vincolanti;
- b) prescrizioni che esigono attuazione;
- c) indirizzi e criteri di compatibilità.

Ai fini del pronunciamento di compatibilità rispetto al PTP, per la procedura in oggetto, vengono considerati gli oggetti della variante valutati in relazione ai contenuti del Piano Territoriale Provinciale.

Sulla base degli atti pervenuti si esprimono le seguenti considerazioni:

Completezza degli atti:

1. La deliberazione di adozione non contiene: /

Requisiti formali degli atti e degli elaborati:

1. Gli elaborati tecnici non contengono:

- Gli estremi della deliberazione di adozione su ciascun elaborato tecnico;
- Le firme digitali del Sindaco, del Progettista, del Responsabile del procedimento, del Segretario dell'Unione su ciascun elaborato;

2. In merito alle Norme di Attuazione: /

3. La Relazione Illustrativa non contiene: /

4. In merito alle Tavole di progetto della variante: /

Motivazione della variante: come si evince dalla relazione tecnica – illustrativa le motivazioni che hanno reso necessaria la variante parziale al P.R.G.C. sono:

- introdurre la destinazione d'uso turistico-ricettiva per un'area di proprietà comunale;
- aggiornare la definizione di "ristrutturazione edilizia" riportata nelle vigenti norme di attuazione.

Natura della variante: il progetto della variante parziale consiste in:

- modifiche esclusivamente di carattere normativo al testo delle Norme Tecniche di Attuazione.

Elenco tavole:

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme Tecniche di Attuazione (stralcio PRG vigente);
- Verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

VERIFICA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE

COME PARZIALE DELLA VARIANTE DI CUI AL COMMA 5 ART. 17 L.R. 56/77 E S.M.I.

In merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, preso inoltre atto di quanto dichiarato espressamente all'interno della D.C.C. di adozione della variante parziale, si dichiara che risultano verificate le condizioni di cui al comma 5 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. .

VERIFICA IN MERITO AL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI

AL COMMA 6 ART. 17 L.R. 56/77 E S.M.I.

Per la variante parziale in oggetto, la valutazione delle condizioni localizzative risulta, stante gli atti resi disponibili e preso atto di quanto dichiarato espressamente all'interno della D.C.C. di adozione della variante parziale, coerente rispetto ai parametri di cui al comma 6 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. .

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE PARZIALE RISPETTO AL PTP O I PROGETTI SOVRACOMUNALI APPROVATI

Ai fini della compatibilità della variante urbanistica con i Sistemi del Piano Territoriale Provinciale si esprime quanto segue:

➤ con riferimento all'introduzione della destinazione d'uso turistico-ricettiva per un'area di proprietà comunale:

- L'attuazione dell'area dovrà essere finalizzata a svolgere una funzione di pubblica utilità anche se eventualmente gestita privatamente; in quest'ultimo caso sarà necessaria la stipula obbligatoria di una convenzione/accordo tra l'ente pubblico e il soggetto privato; non potranno essere ammesse attività commerciali o turistico ricettive autonome o non correlate alla funzione di servizio pubblico.

- la progettazione architettonica di eventuali interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale con i volumi edilizi preesistenti.

Con riferimento all'aggiornamento della definizione di "ristrutturazione edilizia" riportata nelle vigenti norme di attuazione, dato atto che le modifiche risultano conformi ai contenuti di cui all'art. 3 lett. d) del DPR n. 380/2001, si precisa tuttavia che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 *"Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24."*

Il Comune, ai fini della compatibilità della variante al PTP (facendo esclusivo riferimento all'oggetto della variante), in sede di approvazione definitiva, dovrà provvedere a quanto sopra indicato, esplicitando all'interno della Relazione Illustrativa le risultanze rispetto alle verifiche effettuate, evidenziando le modifiche apportate.

Osservazioni in merito ai contenuti della variante:

In relazione alla Pianificazione Regionale, si segnala che con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano paesaggistico regionale (Ppr). A tal proposito, si precisa che, a far data dalla sua entrata in vigore (il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ovvero il 20/10/2017) alla luce delle prescrizioni di cui all'articolo 46:

- i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica non possono adottare varianti generali o revisioni ai propri strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento al Ppr stesso.
- dall'approvazione del Ppr, anche in assenza dell'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.

Il Comune, nell'ambito della procedura di variante in oggetto, sulla base di quanto dichiarato all'interno della D.C.C. di adozione, ha proceduto ad attivare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS; nel merito, si precisa al Comune che qualora le risultanze conducano alla non necessità di sottoporre la variante alla Valutazione Ambientale Strategica, in sede di approvazione definitiva, il PRGC dovrà risultare integrato con tutte le prescrizioni (contenute all'interno del parere motivato redatto dall'Autorità Ambientale) derivanti dalla verifica di assoggettabilità stessa; diversamente dovrà essere attivato il processo di VAS. In ogni caso il Comune prima di poter procedere all'approvazione definitiva della variante dovrà aver concluso il necessario procedimento. Il rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia è riconosciuto nella responsabilità del Comune.

Il territorio del Comune di Vinchio risulta interamente interessato dalle perimetrazioni del progetto UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato", caratterizzato per una parte dalle zone di eccellenza 'core zone' (riconosciute dalla Regione Piemonte con D.G.R. 34-6436 del 30.09.2013 "Specificazione sulla protezione delle buffer zone e presa d'atto delle nuove perimetrazioni delle zone di eccellenza e delle zone tampone") e per la restante parte interessato dalla 'buffer zone', normativamente regolamentate dalla richiamata DGR n. 34-6436 del 30/09/2013. Il Comune, con successiva variante, dovrà provvedere al completo adeguamento del proprio PRG alla normativa prevista per le zone tampone e alla rappresentazione cartografica della relativa perimetrazione secondo i contenuti di cui alla richiamata DGR. Per la presente variante il Comune è tenuto condurre una verifica volta ad accertare che le previsioni poste in essere non entrino in contrasto con gli obiettivi e le disposizioni normative del progetto UNESCO.

Richiamato l'art.22 della LR 28 del 29/12/2015 che prevede che "fino all'adozione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali di adeguamento alle 'Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO, approvate dalla Giunta regionale, **la commissione locale per il paesaggio esprime un parere obbligatorio sugli interventi, pubblici o privati, modificativi dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici**";

In merito alle disposizioni che normano le fasce di rispetto cimiteriale (articolo 19 delle NTA), si rammenta che le stesse devono risultare adeguate (a livello cartografico e normativo) alle disposizioni di cui all'articolo 338 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 s.m.i. e all'articolo 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. . Alla luce delle previsioni richiamate, si precisa in particolare che la previsione di opere pubbliche o di interventi urbanistici (**pubblici o privati di rilevante interesse pubblico**) sono ammessi successivamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale previo parere favorevole della competente ASL.

Osservazioni di carattere generale: /

Pronunciamento di compatibilità:

Visti i contenuti relativi alla presente variante parziale;

Per quanto attiene i progetti sovracomunali, viene espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di propria competenza, fermo restando l'osservanza delle disposizioni regionali di Piani o Progetti vigenti in materia;

Rammentando al Comune che l'adeguamento del P.R.G. al P.T.P. avviene ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 8bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Considerato quanto dichiarato all'interno della Delibera di adozione della variante parziale in merito al rispetto delle condizioni di classificazione e dei parametri localizzativi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

SI DICHIARA

che la Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Vinchio adottata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 1 del 05/02/2018:

- ◆ risulta conforme alle condizioni di classificazione come parziale della variante di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ◆ risulta conforme ai parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ◆ è compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati a condizione che la medesima sia integrata, in sede di approvazione definitiva, con i contenuti di cui alla "Verifica di compatibilità della variante parziale rispetto al PTP". Delle risultanze di quanto sopra richiesto, esplicitate all'interno degli elaborati di approvazione definitiva, si dovrà fornire puntuale riscontro all'interno della Delibera di approvazione definitiva della Variante da parte del Consiglio Comunale.

**IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Nada Ravizza)
Firmato digitalmente**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Roberto Imparato)
Firmato digitalmente**